

## STATUTO

### **Art. 1**

#### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituita tra i genitori, familiari e tutori di persone affette da sindrome autistica e da chiunque ne faccia richiesta, l'organizzazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE VALDOSTANA AUTISMO ONLUS (A.V.A.) di seguito detta Associazione.
2. Si intende per sindrome autistica (DPS) la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 26, della legge regionale 22 luglio 2005 n. 16 di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici e senza scopi di lucro.
5. La sede è istituita c/o il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta – Via Xavier de Maistre, n.19, ad Aosta.
6. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con semplice deliberazione dell'Assemblea dei soci.
7. Essa ha durata illimitata.

### **Art. 2**

#### **SCOPI E FINALITÀ**

1. L'Associazione opera nel settore socio-assistenziale con lo scopo di:
  - a. aiutare, sostenere e di informare i malati e le famiglie di persone autistiche;
  - b. tutelare i diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.
2. L'organizzazione di volontariato opera nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
3. A favore delle persone affette da sindrome autistica, l'Associazione opera per:
  - a. essere un solido punto di riferimento tra le famiglie, valorizzare le esperienze da esse vissute, potenziare le attività terapeutiche in quanto valori fondamentali come primaria componente educativa.
  - b. realizzare un "Durante e Dopo di noi " destinato al "sollevio delle famiglie" e per creare opportunità educative e di autonomia alle persone autistiche;
  - c. promuovere e/o costituire strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo;
  - d. collaborare e/o organizzare con le diverse agenzie presenti, sia sul territorio regionale che nazionale, per la realizzazione di attività di formazione destinate agli operatori;
  - e. stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e i privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive,

- avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
- f. organizzare momenti di sensibilizzazione e divulgazione destinate alla popolazione;
  - g. promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
  - h. promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
  - i. sostenere, stimolare, collaborare con "équipes" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi;
  - j. stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche;
  - k. stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi;
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.

### **Art. 3 ADERENTI**

1. Sono aderenti all'Associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro, di cui all'art.1, comma1, che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
  - dimissioni volontarie: ogni aderente può recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - mancato versamento della quota associativa per almeno un anno dopo la scadenza;
  - decesso;
  - indegnità deliberata dal Consiglio.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.  
Le attività svolte dai soci a favore dell'organizzazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo.

### **Art. 4 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI**

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a eleggere gli organi sociali, a svolgere l'attività preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali annuali nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a svolgere l'attività preventivamente concordata.

## **Art. 5 ORGANI**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Vice Presidente;
  - il Collegio dei revisori dei conti.

## **Art. 6 ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento della quota sociale.
2. Essa è presieduta dal Presidente, ed è convocata in via ordinaria almeno un volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Essa è convocata in via straordinaria per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.
3. Gli aderenti all'Associazione devono essere invitati a mezzo telefax o posta elettronica o posta ordinaria o per le vie brevi all'adunanza, con preavviso di almeno quindici giorni prima della riunione.  
Ai partecipanti dovrà essere comunicato il giorno e l'ora dell'incontro, l'ordine del giorno, nonché il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione che potrà tenersi trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, ferme le limitazioni previste per la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.  
Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'assemblea

straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  - Eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
  - Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  - Approvare il bilancio consuntivo;
  - Stabilire l'ammontare delle quote associative a carico degli aderenti.

#### **Art. 7**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 o 7 membri eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere comunicato agli interessati almeno 10 giorni prima della data della riunione, e può avvenire a mezzo posta o via telefax o posta elettronica o tramite le vie brevi.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
  - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivi annuali;
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
  - eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
  - eleggere il Segretario;
  - eleggere il Tesoriere;
  - ratificare le domande degli aspiranti aderenti;
  - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza.
6. Se vengono a mancare uno o più consiglieri per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà all'elezione del consigliere tra i soci salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci alla sua prima riunione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

#### **Art. 8**

### **PRESIDENTE**

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da

quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

#### **Art. 9**

#### **SEGRETARIO**

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri degli aderenti;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10**

#### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre persone elette dall'assemblea anche tra i non soci.
2. Dura in carica un triennio e i membri sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei revisori dei conti:
  - elegge tra i suoi componenti il Presidente;
  - può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto;
  - verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
  - verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'organizzazione;
  - verifica il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'assemblea;
  - redige la relazione annuale al rendiconto consuntivo e la presenta all'assemblea.

#### **Art. 11**

#### **TESORIERE**

1. Predisporre lo schema di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro il mese di aprile:
  - provvede alla tenuta dei registri e dalla contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

#### **Art. 12**

#### **GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Art. 13**

#### **RISORSE ECONOMICHE**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative degli aderenti;
  - contributi dei privati;
  - contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
  - contributi di Organizzazioni Internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
  - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
  - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/91.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria di straordinaria amministrazione è disposta con firme congiunte del Presidente e da un componente del Consiglio Direttivo incaricato.

### **Art. 14**

#### **QUOTA SOCIALE**

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile.

### **Art. 15**

#### **BILANCIO**

1. Ogni anno devono essere redatti i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, tutte le spese e qualsiasi altro dato richiesto dalle norme vigenti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. L'organizzazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 16**

#### **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI**

1. L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

#### **Art. 17**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia in particolare la legge n. 266/91, la legislazione regionale sul volontariato, il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.